

COMUNE DI GRESSAN

COMMUNE DE GRESSAN



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Approvazione

deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10.03.2004

Modificazioni

deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 16.03.2009

PREMESSA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei tributi locali, nel rispetto dei D.Lgs. 471, 472 e 473/97 e successive modificazioni.

Art. 2 - Funzionario responsabile

1. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo, in presenza di deduzioni difensive, ai criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, sue condizioni economiche e simili, eventuale incertezza della normativa).

Art. 3 - Avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione

1. L'avviso di contestazione o di irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
2. L'avviso di contestazione o di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero presso gli uffici comunali competenti tramite personale appositamente autorizzato.

TITOLO I CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

Art. 4 - Violazioni non sanzionabili

1. Ai sensi dell'art. 10 legge 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), non possono essere irrogate sanzioni nell'ipotesi in cui:
 - il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria;
 - gli errori nell'applicazione del tributo siano la conseguenza di precedenti accertamenti effettuati dal Comune, contro i quali i contribuenti non abbiano presentato opposizione;
 - il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa;
 - la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
 - la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
2. L'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione iniziale o di variazione, ovvero della comunicazione ai fini I.C.I., ove prevista, seppure non incida sulla determinazione della base imponibile, non viene comunque considerata alla stregua

di violazione formale ed è pertanto autonomamente sanzionabile, in quanto arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo.

Art. 5 - Riduzione delle sanzioni a seguito di adesione

1. Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto nell'ipotesi di adesione da parte del contribuente all'avviso di liquidazione/accertamento notificato dal Comune, ovvero in caso di definizione della pendenza a seguito di accertamento con adesione.
2. Ai fini della Tassa Rifiuti, ove riscossa mediante iscrizione a ruolo, l'adesione si ritiene perfezionata a seguito della mancata impugnazione dell'avviso: in tale ipotesi, il Comune provvede direttamente all'iscrizione a ruolo delle sanzioni nell'importo ridotto ad un quarto, fatta salva la possibilità di provvedere alla successiva iscrizione a ruolo delle sanzioni nell'importo complessivo, nell'ipotesi in cui il contribuente non provveda al pagamento della cartella esattoriale nei termini, ovvero proponga ricorso nei confronti della stessa cartella.
3. La sanzione per il parziale/totale omesso pagamento, così come prevista dall'art. 13 D.Lgs. 471/97, non è suscettibile di riduzione a seguito di adesione del contribuente.

Art. 6 - Principio del favor rei

1. Con riferimento al disposto di cui all'art. 3 D.Lgs. 472/97, che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie in ossequio al principio di legalità ed al principio di favor rei, si stabilisce che, ai fini dell'individuazione della norma sanzionatoria più favorevole, si debba fare riferimento alla comparazione tra le sanzioni concretamente applicabili, in considerazione di tutti i meccanismi che in concreto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile.
2. ***Ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. 472/1997 (cd. principio di legalità) e dell'art. 3 L. 212/2000, nei tributi periodici le modifiche alle disposizioni sanzionatorie si applicano solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, senza prestare efficacia nei confronti delle violazioni commesse o accertate negli anni d'imposta precedenti alla loro introduzione.***

Art. 7 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni

1. ***Di seguito, si stabiliscono i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, in relazione ai diversi tributi locali, specificando che la sanzione per omessa/infedele dichiarazione I.C.I. deve intendersi applicabile nell'importo sotto indicato per tutte le violazioni commesse sino al 31 dicembre 2007, mentre – a decorrere dal 1° gennaio 2008 – non risulta applicabile alla omessa dichiarazione di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio.***
2. ***Rimane invece dovuta anche a decorrere dal 1° gennaio 2008, ed autonomamente sanzionabile sulla base dei criteri sotto riportati, la presentazione della dichiarazione I.C.I. in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano***

regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di agevolazioni e/o riduzioni d'imposta, tra cui in particolare i fabbricati assimilati all'abitazione principale che usufruiscano dell'esclusione dall'I.C.I. ai sensi del D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008.

I.C.I.

Violazioni:

- a. tardiva presentazione della dichiarazione o della comunicazione con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b. tardiva presentazione della dichiarazione o della comunicazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c. omessa presentazione della dichiarazione o della comunicazione o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti;
- d. omessa presentazione della dichiarazione o della comunicazione o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- e. presentazione di dichiarazione o comunicazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta;
- f. presentazione di dichiarazione o comunicazione infedele, ovvero incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento, non incidenti sulla determinazione della base imponibile, ma che arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- g. compilazione incompleta o infedele di questionari;
- h. mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

Sanzioni:

- a. 100% del tributo dovuto con un minimo di € 51;
- b. non inferiore al 125% del tributo dovuto con un minimo di € 51;
- c. non inferiore al 175% del tributo dovuto con un minimo di € 51;
- d. 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51;
- e. non inferiore al 75% della maggiore imposta dovuta;
- f. € 51;
- g. non inferiore a € 100;
- h. non inferiore a € 200.

T.A.R.S.U.

Violazioni:

- a. tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b. tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro 180 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c. omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da

- parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti;
- d. omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
 - e. presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele incidente sull'ammontare della tassa, ovvero presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele non incidente sull'ammontare della tassa, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
 - f. compilazione incompleta o infedele di questionari;
 - g. mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

Sanzioni:

- a. 100% della tassa dovuta;
- b. non inferiore al 125% della tassa dovuta;
- c. non inferiore al 175% della tassa dovuta;
- d. 200% della tassa dovuta;
- e. non inferiore al 75% della maggiore tassa dovuta;
- f. non inferiore a € 100;
- g. non inferiore a € 200.

T.O.S.A.P. o C.O.S.A.P. (CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI)

Violazioni:

- a. tardiva presentazione della dichiarazione/denuncia con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b. tardiva presentazione della dichiarazione/denuncia con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro 180 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c. omessa presentazione della dichiarazione/denuncia o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia stato regolarmente adempiuto in periodi d'imposta precedenti;
- d. omessa presentazione della dichiarazione/denuncia o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- e. presentazione di dichiarazione/denuncia infedele incidente sull'ammontare della tassa o del canone;
- f. presentazione di dichiarazione/denuncia infedele non incidente sull'ammontare della tassa o del canone, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- g. compilazione incompleta o infedele di questionari;
- h. mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

Sanzioni:

- a. 100% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51;
- b. non inferiore al 125% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51;
- c. non inferiore al 175% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51;
- d. 200% della tassa o del canone dovuto con un minimo di € 51;
- e. non inferiore al 75% della maggiore tassa o canone dovuto;
- f. € 51;
- g. non inferiore a € 100;
- h. non inferiore a € 200.

Art. 8 - Violazioni continuate

1. Con riferimento al disposto di cui all'art. 12 D.Lgs. 472/97, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione rendendo obbligatoria l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, in caso di più violazioni della medesima disposizione o di diverse disposizioni, si ritiene opportuno dare applicazione nell'ambito dei tributi locali al solo istituto della violazione continuata, come disciplinato dall'art. 12, comma 5 D.Lgs. 472/97, come modificato dall'art. 2 D.Lgs. 99/2000.
2. In ossequio alla previsione del suddetto articolo, si stabilisce di applicare una sanzione unica, commisurata sulla sanzione base aumentata dalla metà al triplo, in tutte le ipotesi in cui violazioni della stessa indole, sia relative alla dichiarazione che al pagamento, vengano commesse in periodi di imposta diversi.
3. La maggiorazione della sanzione unica avviene secondo il seguente schema:
 - se le violazioni riguardano due periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50% (ovvero: sanzione base x 1,5);
 - se le violazioni riguardano tre periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100% (ovvero: sanzione base x 2);
 - se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 200% (ovvero: sanzione base x 3);
 - se le violazioni riguardano più di quattro periodi di imposta, la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 300% (ovvero: sanzione base x 4).
4. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento.

Art. 9 – Recidiva

1. Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 3 D.Lgs. 472/97, che detta la disciplina della recidiva, si stabilisce il criterio per cui in ipotesi di recidiva semplice (una unica violazione nel precedente periodo di tre anni) la sanzione da irrogarsi viene aumentata in misura non inferiore ad un terzo, mentre, in ipotesi di recidiva reiterata (più di una violazione nel precedente periodo di tre anni), detta sanzione viene aumentata della metà.

Art. 10 - Riduzione della sanzione sproporzionata

1. Con riferimento al disposto di cui all'art. 7, comma 4 D.Lgs. 472/97, che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione medesima, si stabilisce che detta sproporzione ricorra allorché l'ammontare della sanzione sia superiore al doppio del tributo dovuto.
2. In tal caso, la sanzione viene ridotta a tale misura (doppio del tributo dovuto).

TITOLO II NORME FINALI

Art. 11 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, il 1° gennaio 2004 (anno di approvazione del regolamento), in conformità a quanto disposto dall'art. 1 del D.M. 23.12.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2003 (norma sul rinvio del termine per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti).